



COMUNICATO UFFICIALE N. 257
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 290/AA al n. 294/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mathias FARIAS CAMBRAIA, e della società GSD AFFORESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mathias FARIAS CAMBRAIA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società G.S.D. Afforese, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.7.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società G.S.D. Afforese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

GSD AFFORESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Mathias Farias Cambraia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mathias FARIAS CAMBRAIA,
 - Società GSD AFFORESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Moneta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mathias FARIAS CAMBRAIA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSD AFFORESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 506 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SEMERARO, Lorenzo BORDINI e della società ASD MEDOLLA SAN FELICE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro SEMERARO, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Medolla San Felice A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Scandiano – Medolla, disputata il 30.11.2025 e valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Emilia Romagna, Girone B, della stagione sportiva 2025-2026, nel corso delle interviste post gara concesse agli organi di stampa e riprese da varie testate giornalistiche online, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

Lorenzo BORDINI, all'epoca dei fatti direttore generale della società Medolla San Felice A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Scandiano – Medolla, disputata il 30.11.2025 e valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Emilia Romagna, Girone B, della stagione sportiva 2025-2026, nel corso delle interviste post gara concesse agli organi di stampa e riprese da varie testate giornalistiche online, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD MEDOLLA SAN FELICE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai predetti sig.ri Alessandro Semeraro e Lorenzo Bordini nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di tesserati della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro SEMERARO,
 - Sig. Lorenzo BORDINI,
 - Società ASD MEDOLLA SAN FELICE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Levati;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva per il Sig. Alessandro SEMERARO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo BORDINI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MEDOLLA SAN FELICE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 189 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto CROCIONI, Bernardino PASSERI e delle società ACD SS MACERATESE 1922 e ASCOLI CALCIO 1898 FC avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto CROCIONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Maceratese 1922 A.C.D., in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione preventiva della Lega Pro per l'organizzazione e la realizzazione dell'amichevole Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi ad Ascoli Piceno presso lo Stadio Del Duca il 6.8.2025;

Bernardino PASSERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ascoli Calcio 1898 F.C. Spa, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver organizzato e realizzato l'amichevole Ascoli Calcio – Sangiustese svoltasi a Cascia (PG) il 27.7.2025 e l'amichevole Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi ad Ascoli Piceno presso lo Stadio Del Duca il 6.8.2025 omettendo, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione preventiva della Lega Pro per l'organizzazione e la realizzazione delle stesse, nonché per aver omesso di richiedere alla Lega Pro la designazione degli arbitri e degli assistenti;

ACD SS MACERATESE 1922, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASCOLI CALCIO 1898 FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto CROCIONI,
 - Sig. Bernardino PASSERI,
 - Società ACD SS MACERATESE 1922, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Crocioni,
 - Società ASCOLI CALCIO 1898 FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bernardino Passeri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto CROCIONI,
 - 2 (due) mesi di inibizione commutati in ammenda pari ad € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Bernardino PASSERI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD SS MACERATESE 1922,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolo CONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo CONTE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Circolo Giovanile Bresso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dal mese di aprile 2025, contattato tesserate per la società Circolo Giovanile Bresso al fine di convincerle a tesserarsi per altre società nella successiva stagione sportiva 2025 - 2026, riferendo circostanza non veridica che tale compagine non avrebbe proseguito la propria attività di calcio femminile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Paolo CONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo CONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 178 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Savino MORDAGA', Mauro ALLEGRI e della società ROMAIANO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Savino MORDAGA', allenatore iscritto al settore tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Santa Maria a Monte e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Romaiano S.R.L. S.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, pur non essendo tesserato per la società Romaiano S.R.L. S.S.D. ed in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, collaborato all'organizzazione dell'open day svolto il 19.6.2025 dalla società Romaiano S.R.L. S.S.D. presso la propria sede, in occasione del quale era presente ed al quale hanno preso parte, tra gli altri, giovani calciatori all'epoca tesserati per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, in assenza del nulla osta da parte della predetta società di appartenenza;

Mauro ALLEGRI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Romaiano S.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso organizzato l'open day svolto il 19.6.2025 dalla società Romaiano S.S.D. presso la propria sede, in occasione del quale era presente il tecnico sig. Savino Mordagà, pur non essendo tesserato per la società Romaiano S.R.L. S.S.D. ed in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, ed al quale hanno preso parte, tra gli altri, giovani calciatori all'epoca tesserati per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, in assenza del nulla osta da parte della predetta società di appartenenza;

ROMAIANO SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel citato provvedimento di conclusione delle indagini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Savino MORDAGA',
 - Sig. Mauro ALLEGRI,
 - Società ROMAIANO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Fulvia Quirici;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Savino MORDAGA',
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mauro ALLEGRI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ROMAIANO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina